

# ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

## VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemilaventuno il giorno **ventotto** del mese di **gennaio**, alle ore 15,00, in Trapani, nell'aula Giovanni Falcone al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Galluffo Vito – **Presidente**, Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida - **Tesoriere**, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo, Avv. Pugliese Carlo e Avv. Vulpitta Giulio.

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Amoroso Domenico e Avv. Ciaravino Salvatore.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà atto che inizialmente si procederà in seduta pubblica per l'espletamento dei prescritti giuramenti, ai sensi dell'art. 8 della L. 247/2012, da parte degli avvocati iscritti all'Albo nell'ultima seduta del Consiglio del 14 gennaio 2021.

Alle ore **15,05** vengono introdotti in aula gli avvocati:

**Giacalone Giulia Rosa**, nata ad Erice (TP) l'11/09/1990;

**Savona Serena**, nata ad Erice (TP) il 28/01/1990;

**Catalano Simone**, nato ad Erice (TP) il 16/01/1992;

**La Grutta Simone**, nato ad Erice (TP) il 07/11/1991;

**Grimaudo Antonino**, nato ad Erice (TP) il 19/07/1988.

Chiamati, uno alla volta, a rendere le dichiarazioni di impegno solenne, ai sensi dell'art. 8 della L. 247/2012, ripetono la seguente formula:

*“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”.*

Pronunciato l'impegno solenne di cui sopra, come da separati verbali inseriti agli atti dei singoli fascicoli personali, il Consigliere Segretario dichiara gli avvocati **Giacalone Giulia Rosa, Savona Serena, Catalano Simone, La Grutta Simone e Grimaudo Antonino**, come sopra generalizzati, immessi nella funzione di Avvocato.

A questo punto prende la parola il Presidente Avv. Vito Galluffo, il quale sottolinea l'importanza e la serietà dell'impegno assunto pronunciando la formula di giuramento, che racchiude in sé tutti i valori della professione di avvocato, la più nobile tra le libere professioni.

Ribadisce l'importanza della nobile funzione sociale dell'Avvocato, che in tutte le sedi rappresenta il garante delle regole del diritto ed il tutore del rispetto dei principi costituzionali.

Ricorda, inoltre, ai giovani Avvocati, nuova linfa vitale dell'avvocatura, che la professione si esercita con sacrificio, umiltà, serietà, correttezza, ma soprattutto con la consapevolezza della propria funzione, con il rispetto formale verso tutti, condizionato però alla reciprocità.

Infine, nel formulare ai neo avvocati ed ai familiari presenti le più sincere congratulazioni per l'importante traguardo raggiunto, dichiara chiusa la seduta pubblica del Consiglio alle ore 15.19 e dà atto che l'adunanza del Consiglio proseguirà in forma ordinaria per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

**Si dà atto che alle ore 15,20, entra in aula consiliare e partecipa alla seduta il Consigliere Avv. Domenico Amoroso, risultando, quindi, presenti n. 10 consiglieri.**

\*\*\*\*\*

Alle ore 15,20, il Presidente, accertata la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare, dando atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza che viene dato per letto ed approvato.

\*\*\*\*\*

**§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI)** ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione di compensi professionali presentate dagli iscritti di seguito indicati.

**1)** Con riferimento all'istanza N. 3380/2020 di prot. del 18/11/2020 – F13 C N. 20/2020 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore del proprio cliente =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Guitta Michele, riferisce che, a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990, il =====, in data 18.12.2020, presentava deduzioni scritte, che costituivano questioni estranee al procedimento di liquidazione, in quanto afferenti ad alcuni account versati al professionista.

All'esito dell'istruttoria espletata e alla luce dell'attività professionale svolta, in data 4.12.2020, venivano comunicati i motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta avanzata dall'iscritto per la liquidazione di un compenso pari ad € 5.170,00, oltre spese generali ed accessori di legge, rideterminando l'importo, mediante la riduzione del compenso previsto per la mediazione.

L'Avv. =====, ricevuta la comunicazione dei motivi ostativi, con nota del 5/12/2020, faceva pervenire osservazioni in merito alla proposta di liquidazione, che il relatore ritiene non meritevoli di accoglimento

**Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.**

Il Consiglio, **Vista** l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 3380/2019 del 18/11/2020 – F13 C N. 20/2020) - esaminati i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di compensi professionali nei confronti del proprio cliente =====, per l'attività professionale prestata in materia stragiudiziale nella mediazione obbligatoria n. ADR -===== promossa innanzi l'Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. di Palermo conclusasi con esito negativo in data 26/03/2015 e nella causa civile recante il N. =====/2016 di R.G. promossa innanzi il Tribunale di Palermo - Sezione V Civile contro ===== avente ad oggetto =====.

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

**Dato atto** che, a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990, il =====ha presentato in data 18/12/2020 deduzioni scritte unitamente ad alcuni allegati;

**Ritenuto** che le osservazioni formulate dal ===== fanno riferimento alla corresponsione al professionista di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, che valuta tutta l'attività svolta, indipendentemente dagli acconti percepiti;

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sono stati formulati motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta di compenso avanzata dall'iscritto;

**Dato atto** che l'Avv. =====, avuta notizia della proposta di liquidazione, ha presentato controdeduzioni ai motivi ostantivi comunicati;

**Ritenuto** che, avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, stimasi congrua la liquidazione di un compenso pari ad **Euro** =====, tenuto conto dei parametri previsti per l'attività in ambito stragiudiziale e giudiziale civile (Tabelle allegate al D.M. 10.03.2014 n. 55) vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni;

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Michele Guitta, ad unanimità,

#### D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====del compenso complessivo di € =====, così come di seguito determinato:

===== **OMISSIS** =====

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

\*\*\*\*\*

**2)** Con riferimento all'istanza N. 3438/2020 di Prot. del 23/11/2020 – F13 P N. 19/2020 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Giulio Vulpitta, esprime parere favorevole all'accoglimento integrale della richiesta di compensi, così come formulata dell'Avv. =====, atteso che, sulla fede di quanto esposto dalla professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

**Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.**

Il Consiglio, Vista l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 3438/2020 del 23/11/2020 – F13 P N. 19/2020) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte quale difensore d'ufficio del =====, nel procedimento penale n. =====celebrato avanti il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'esecuzione, definito con provvedimento del =====.

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Vista** la proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giulio Vulpitta,

**Ritenuto** che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

**Ritenuto** che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei valori minimi dei compensi previsti parametri di cui al D.M. 55/2014;

ad unanimità,

## **DELIBERA**

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

\*\*\*\*\*

**§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE)** ed il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto

parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), previa dichiarazione di astensione del consigliere Avv. Adamo Brigida in relazione all'istanza N. 984/2019 G.P., delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 961/2020 G.P.; N. 994/2020 G.P.; N. 997/2020 G.P.; N. 1012/2020 G.P.; N. 1028/2020 G.P.; N. 1034/2020 G.P.; N. 1035/2020 G.P.; N. 1038/2020 G.P.; N. 1043/2020 G.P.; N. 1045/2020 G.P.; N. 1049/2020 G.P.; N. 1066/2020 G.P.; N. 1068/2020 G.P.; N. 1069/2020 G.P.; N. 34/2021 G.P.; N. 35/2021 G.P.; N. 36/2021 G.P.; N. 37/ 2021 G.P.; N. 38/2021 G.P.; N. 39/2021 G.P.; N. 40/2021 G.P.; N. 41/2021 G.P.; N. 42/2021 G.P.; N. 43/2021 G.P.; N. 44/2021 G.P.; N. 45/2021 G.P.; N. 46/2021 G.P.; N. 47/2021 G.P.; N. 50/2021 G.P.; N. 51/2021 G.P.; N. 52/2021 G.P.; N. 54/2021 G.P.; N. 57/2021 G.P.; N. 59/2021 G.P.; N. 60/2021 G.P.; N. 61/2021 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE):**

Il Consiglio, esaminata l'istanza Prot. n° 3677/2020 G.P. presentata in data 09/12/2020 dalla Sig.ra =====, tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale di Trapani - Sezione Volontaria Giurisdizione nei confronti di ===== avente ad oggetto =====; esaminata la documentazione allegata; rilevato il difetto di

legittimazione attiva in capo alla richiedente; visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza Prot. n° 3677/2020 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della =====. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente per la trattazione della controversia.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE):**

Il Consiglio: esaminata l'istanza Prot. n° 3678/2020 G.P. presentata in data 09/12/2020 dalla Sig.ra =====, tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale di Trapani sezione Volontaria Giurisdizione nei confronti di =====avente ad oggetto =====; esaminata la documentazione allegata; rilevato il difetto di legittimazione attiva in capo alla richiedente; visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza Prot. n° 3677/2020 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra =====. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente per la trattazione della controversia.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE),**

il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 15.01.2021 dall'Avv. =====, il quale ha richiesto la rettifica del provvedimento del Consiglio n. 190/2020 G.P. del 27/02/2010 di ammissione - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato del =====, per promuovere un giudizio civile nei confronti di =====avente ad oggetto =====, per avere erroneamente indicato il Tribunale di Trapani, quale Autorità Giudiziaria competente della trattazione della controversia, anziché il Giudice di Pace di Trapani.

Il Consiglio:

**Letta** l'istanza presentata in data 15.01.2021 dall'Avv. ===== volta ad ottenere la rettifica del provvedimento del Consiglio n. 190/2020 G.P. del 27/02/2010 di ammissione - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato del =====, per promuovere un giudizio civile nei confronti di =====avente ad oggetto =====;

**Ritenuto** che nell'istanza di ammissione presentata dal =====è stato erroneamente indicato il Tribunale di Trapani, quale Autorità Giudiziaria competente alla trattazione della controversia, anziché il Giudice di Pace di Trapani;

richiamata la delibera consiliare n° 190/2020 G.P. del 27/02/2010;

#### **DELIBERA**

per quanto detto in premessa

**1)** di modificare parzialmente il provvedimento consiliare n° 190/2020 G.P. del 27/02/2010, come segue:

“**DELIBERA** di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato =====per promuovere un giudizio innanzi il “**Giudice di Pace di Trapani**” nei confronti di =====avente ad oggetto =====

**2)** di confermare la validità della citata determinazione n° 190/2020 G.P. del 27/02/2010 in ogni altra parte;

**3)** di trasmettere il presente provvedimento all'istante, all'avvocato nominato ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 12/01/2021 dell'Avv. **De Gregorio Marica**, iscritta al n. 1027 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 10/01/2019, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **De Gregorio Marica**, nata ad Erice (TP) il 05.07.1991, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del



Consiglio l'istanza in data 15/01/2021 dell'Avv. **Marceca Davide Ignazio**, iscritto al n. 988 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 15/01/2019, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Marceca Davide Ignazio**, nato ad Erice (TP) il 30.04.1990, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

\*\*\*\*\*

§ **Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 15/01/2021 dell'Avv. **Fundarò Alessandro**, iscritto al n. 991 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 15/01/2019, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione e amministrativi.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Fundarò Alessandro**, nato a Palermo il 18.11.1990, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

\*\*\*\*\*

§ **Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 19/01/2021 dell'Avv. **Lipari Viviana Maria**, iscritta al n. 993 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 15/01/2019, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come

modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Lipari Viviana Maria**, nata ad Erice (TP) il 06.05.1984, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 19/01/2021 dell'Avv. **Amato Anna**, iscritta al n. 995 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 15/01/2019, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Amato Anna**, nata a Solingen (Germania) il 14/04/1980, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 19/01/2021 dell'Avv. **Federico Marcello**, iscritto al n. 994 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 15/01/2019, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione e amministrativi.

Il Consiglio:

Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Federico Marcello**, nato ad Erice (TP) il 08/06/1990, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

\*\*\*\*\*

§ **Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 21/01/2021 dell'Avv. **Bellezza Michele**, iscritto al n. 992 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 15/01/2019, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili, di volontaria giurisdizione e amministrativi.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Bellezza Michele**, nato ad Erice (TP) il 15/10/1990, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

\*\*\*\*\*

§ **Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 21/01/2021 dell'Avv. **Caito Mariapia**, iscritta al n. 208 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 14/10/1993, volta ad ottenere l'inserimento nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - nei procedimenti penali.

Il Consiglio:

Esaminato il fascicolo personale dell'Avv. Caito Mariapia e ritenuto che la stessa risulta inserita dal 25.07.2001 nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello stato per i procedimenti civili, amministrativi e per gli affari di volontaria giurisdizione;

Ritenuto che con l'istanza in esame la richiedente intende estendere la disponibilità ai procedimenti penali;

Constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Caito Mariapia**, nata a Trapani il 16/06/1962, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti penali.

\*\*\*\*\*

§ **Sempre in relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO AVVOCATI ABILITATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 22/01/2021 dell'Avv. **D'Angelo Giuseppe**, iscritto al n. 990 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 15/01/2019, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti civili, di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **D'Angelo Giuseppe**, nato a Partinico (PA) il 27/02/1985, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

\*\*\*\*\*

§ **In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott. **Miceli Antonino**, nato ad Erice (TP) il 07/04/1988;

Dott. **Noto Tommaso**, nato ad Erice (TP) il 10/04/1988;

Dott.ssa **Manzo Martina**, nata ad Erice (TP) il 28/03/1993;

Dott.ssa **Lipari Maria Ignazia**, nata ad Alcamo (TP) il 25/11/1986;

Dott.ssa **Di Graziano Dalila**, nata a Palermo (PA) il 07/08/1986;

Dott. **Russo Alessandro**, nato ad Erice (TP) il 18/07/1990;

Dott. **Barbera Carlo**, nato ad Erice (TP) il 15/06/1988;

Dott.ssa **Miceli Mariangela**, nata ad Erice (TP) il 19/08/1981;

Dott.ssa **Patti Marzia**, nata ad Erice (TP) il 12/12/1990;

volte ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati, ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Lette le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

Viste le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione all'Albo;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ad unanimità,

### **DELIBERA**

di iscrivere nell'Albo degli Avvocati i signori:

Dott. **Miceli Antonino**, nato ad Erice (TP) il 07/04/1988;

Dott. **Noto Tommaso**, nato ad Erice (TP) il 10/04/1988;

Dott.ssa **Manzo Martina**, nata ad Erice (TP) il 28/03/1993;

Dott.ssa **Lipari Maria Ignazia**, nata ad Alcamo (TP) il 25/11/1986;

Dott.ssa **Di Graziano Dalila**, nata a Palermo (PA) il 07/08/1986;

Dott. **Russo Alessandro**, nato ad Erice (TP) il 18/07/1990;

Dott. **Barbera Carlo**, nato ad Erice (TP) il 15/06/1988;

Dott.ssa **Miceli Mariangela**, nata ad Erice (TP) il 19/08/1981;

Dott.ssa **Patti Marzia**, nata ad Erice (TP) il 12/12/1990;

subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte dei richiedenti medesimi – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

Avverte, inoltre, che:

- l'iscrizione all'Albo comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (**Art. 21 comma 8 e comma 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).
- l'avvocato ha il dovere di adempiere all'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale (**Art. 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

- l'avvocato ha l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (**Art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247**).

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI PER TRASFERIMENTO)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 20/01/2021 dall'Avv. **La Rocca Ines Laura**, nata ad Alcamo (TP) il 16/03/1982, volta ad ottenere l'iscrizione per trasferimento dall'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Barcellona Pozzo di Gotto a quello tenuto da quest'Ordine.

Il Consiglio:

Presa conoscenza della predetta istanza, corredata dai documenti di rito;

Visto il nulla-osta al predetto trasferimento rilasciato con delibera del 28/12/2020 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto ed allegato in atti;

Vista la dichiarazione ex art. 7 della Legge 31/12/2012, n. 247 attestante il domicilio professionale della richiedente in Alcamo;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto l'art. 15 comma 2° della Legge 31/12/2012, n. 247;

Ritenuto che può disporsi la richiesta di iscrizione per trasferimento, giusta l'art.1, comma 2, della Legge 4 marzo 1991, n. 67 (Modifiche al r.d.l. 27/11/1933, n. 1578 convertito, con modificazioni, nella L. 22/01/1934, n. 36);

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

#### **DELIBERA**

di iscrivere l'Avv. **La Rocca Ines Laura**, nata ad Alcamo (TP) il 16/03/1982, nell' Albo degli Avvocati di Trapani con l'anzianità di provenienza (12 ottobre 2018).

Manda al Segretario di dare comunicazione dell'iscrizione qui deliberata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI),**

il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott. **Robino Giovanni**, nato a Trapani il 16/11/1947;

Dott.ssa **Brillante Laura**, nata ad Erice (TP) il 20/06/1992;

Dott. **Vulpetti Giovanni**, nato ad Erice (TP) il 12/04/1993;

Dott.ssa **Vallone Giovanna**, nata ad Alcamo (TP) il 28/11/1969;

Dott.ssa **Giammetta Michelangela**, nata ad Erice (TP) il 30/03/1993;

volte ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

**Viste** le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione ad esse allegata;

**Esaminate** le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguite le previste procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni mediante l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

**Visto** il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

**Ritenuto** che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

**DELIBERA**

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott. **Robino Giovanni**, nato a Trapani il 16/11/1947;

Dott.ssa **Brillante Laura**, nata ad Erice (TP) il 20/06/1992;

Dott. **Vulpetti Giovanni**, nato ad Erice (TP) il 12/04/1993;

Dott.ssa **Vallone Giovanna**, nata ad Alcamo (TP) il 28/11/1969;

Dott.ssa **Giammetta Michelangela**, nata ad Erice (TP) il 30/03/1993.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI),** il Consigliere Segretario riferisce che in data 25/01/2021 la Dott.ssa **Li Causi Anna Lisa**

ha provveduto a regolarizzare la posizione contributiva relativa all'anno 2020 nei confronti dell'Ordine e che, pertanto, si può dare seguito alla richiesta di cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 08.01.2021 dalla Dott.ssa Li Causi Anna Lisa, nata ad Erice (TP) l'11/11/1985, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2020.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Li Causi Anna Lisa è stata iscritta al n. 2842 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 16/10/2018; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Li Causi Anna Lisa è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2020; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

#### DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Li Causi Anna Lisa**, nata ad Erice (TP) l'11/11/1985, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2020. Dispone, altresì, la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2021.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 22.01.2021 dalla Dott.ssa **Scarcella Giusy Laura**, nata ad Erice (TP) il 22/10/1987, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 22/01/2021.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Scarcella Giusy Laura è stata iscritta al n. 2733 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 25/10/2016; Ritenuto che nei confronti della stessa non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la Dott.ssa Scarcella Giusy Laura è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2020; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,



## DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Scarcella Giusy Laura**, nata ad Erice (TP) il 22/10/1987, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 22/01/2021. Dispone la concessione dell'esonero dal pagamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dovuto all'Ordine per l'anno 2021. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Tesoriere introduce l'argomento riguardante le domande di cancellazione dagli Albi e/o Registri che sono presentate dopo il 31 dicembre e degli effetti conseguenti al mantenimento dell'iscrizione anche per pochi giorni dell'anno. Atteso che dal punto di vista contabile ogni inizio anno si generano degli accertamenti attivi in relazione al numero degli iscritti all'albo e/o Registro alla data del 1° gennaio, propone al Consiglio di concedere l'esonero dal pagamento del contributo relativo all'anno in corso solo in caso di richieste di cancellazione presentate entro il 20 gennaio.

Il Consiglio approva la proposta del Tesoriere.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 15/01/2021 della Dott.ssa **Sinatra Maria**, nata ad Erice (TP) il 09/03/1996, iscritta al **N. 2877** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

**Presa** conoscenza dell'istanza di cui sopra;

**Ritenuto** che la richiedente è iscritta, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **12/09/2019**;

**Visto** il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);

**Ritenuto** che è già decorso il periodo richiesto dalla legge 247/2012, affinché la richiedente possa essere ammessa ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

**Esaminata** la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica;

**Vista** la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale;

Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,

#### **DELIBERA**

di ammettere la praticante avvocato Dott.ssa **Sinatra Maria**, nata ad Erice (TP) il 09/03/1996- ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell'odierna deliberazione - in sostituzione dell'Avv. **Sinatra Maurizio**, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in **ambito civile** di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in **ambito penale** nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247- da prestarsi avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.

Per gli effetti di cui sopra dispone l'iscrizione della Dott.ssa **Sinatra Maria**, nata ad Erice (TP) il 09/03/1996, nell'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato alla richiedente a mezzo posta elettronica certificata ovvero raccomandata a.r. nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. **Sinatra Maurizio**.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE NELL'ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO SOSTITUTIVO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 21/01/2021 del Dott. **Augugliaro Raoul Pier Franco**, nato a Trapani il 06/07/1954, iscritto al **N. 2863** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

**Presa** conoscenza dell'istanza di cui sopra;

**Ritenuto** che il richiedente è iscritto, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **07/03/2019**;

**Visto** il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);

**Ritenuto** che è già decorso il periodo richiesto dalla legge 247/2012, affinché il richiedente possa essere ammesso ad esercitare l'attività professionale nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

**Esaminata** la documentazione prodotta a dimostrazione del primo semestre di pratica;

**Vista** la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale;

Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 9 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70,

#### **DELIBERA**

di ammettere il praticante avvocato Dott. **Augugliaro Raoul Pier Franco**, nato a Trapani il 06/07/1954, - ad esercitare l'attività professionale - per un periodo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data dell'odierna deliberazione - in sostituzione dell'Avv. **D'Angelo Salvatore**, presso il quale svolge la pratica, e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in **ambito civile** di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace, e in **ambito penale** nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

E ciò previo impegno solenne - ex art. 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247- da prestarsi avanti al Consiglio dell'Ordine, riunito in pubblica seduta.

Per gli effetti di cui sopra, dispone l'iscrizione del Dott. **Augugliaro Raoul Pier Franco**, nato a Trapani il 06/07/1954, nell'apposito elenco - ex art. 15 comma 1° lett. h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di cui all'articolo 41, comma 12, della citata legge. Dispone che il presente provvedimento venga comunicato al richiedente a mezzo posta elettronica certificata ovvero raccomandata a.r. nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. **D'Angelo Salvatore**.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (REVISIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il**

Consigliere Segretario comunica che, nell'ambito della periodica revisione degli Albi e Registri professionali, sono state effettuate le opportune verifiche sui requisiti che consentono il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio tenuto dall'Ordine e che, all'esito di tale attività di controllo, il praticante avvocato Dott. =====, iscritto al N. **2542** del Registro dei Praticanti con anzianità 17/01/2014 e abilitato al patrocinio "vecchia normativa" dal 21/07/2015 e sino al 17/01/2021, non risulta avere più titolo per il mantenimento di detta iscrizione nell'elenco degli abilitati per il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8 comma 2° del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 per l'esercizio di detto patrocinio.

In conseguenza di ciò, il Dott. ===== è stato previamente informato - mediante avviso a racc. a.r. in data 23.01.2021 - che il Consiglio avrebbe assunto un provvedimento ex lege di cessazione dell'abilitazione provvisoria per decorrenza del termine espressamente previsto dalla normativa soprarichiamata, e che, tuttavia, nel rispetto dei principi più volte affermati dal Consiglio Nazionale Forense, lo stesso avrebbe potuto mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati sino al superamento dell'esame di abilitazione al fine di coltivare l'interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma tuttavia con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista abilitato (Cons. Naz. Forense 22-05-2013, n. 58).

A tal fine, l'iscritto è stato invitato, con termine, a comunicare i dati dello studio professionale presso il quale avrebbe stabilito il proprio domicilio professionale ex art. 7 L. 247/2012, allegando apposita attestazione rilasciata dal professionista titolare dello studio presso cui avrebbe continuato a svolgere il tirocinio.

A conclusione di tale procedimento di revisione ed alla luce di quanto sopra premesso, ritenuto che ancora non è decorso il termine entro il quale il Dott. ===== avrebbe dovuto comunicare i dati dello studio professionale presso il quale ha fissato il proprio domicilio professionale ex art. 7 L. 247/2012, confermando la volontà di mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, propone al Consiglio di procedere intanto alla dichiarazione di cessazione dell'abilitazione provvisoria concessa al praticante avvocato Dott. ===== ed alla consequenziale cancellazione dall'elenco dei Praticanti Avvocati abilitati tenuto dall'Ordine.

Il Consiglio, Udita la relazione del Consigliere Segretario; Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in materia di revisione degli Albi e/o Registri; Ritenuto che la cancellazione del praticante dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto

amministrativo dovuto previsto ex legge e può essere assunto senza la preventiva audizione dell'iscritto interessato; ritenuto che il decorso del termine previsto dall'art. 8 del R.D.L. n. 1578/33, con la conseguente cessazione dell'abilitazione provvisoria, non determina il venir meno dello status di praticante ragion per cui il praticante avvocato non abilitato può legittimamente mantenere l'iscrizione nel relativo Registro Speciale senza limitazione temporale, sino a quando non abbia superato l'esame per l'abilitazione professionale e senza la necessità di proseguire nella pratica secondo le modalità prescritte dalla norma vigente (**Cons. Naz. Forense 30-12-2011, n. 222**); ritenuto che l'iscritto coinvolta nel procedimento di revisione ha ricevuto specifica contestazione del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di cancellazione dall'elenco degli abilitati al patrocinio e che, a seguito di apposito invito rivolto, non ha ancora provveduto alla presentazione della documentazione utile al mantenimento dell'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza patrocinio; Visto il fascicolo personale e ritenuto che nei suoi confronti non pendono procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; all'unanimità;

delibera

la cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 e la conseguenziale cancellazione dall'Elenco dei praticanti ammessi all'esercizio del patrocinio del =====.

Si riserva ogni decisione in ordine al mantenimento dell'iscrizione nel registro dei praticanti del Dott. ===== al decorso del termine per la presentazione dell'apposita documentazione richiesta.

Avverte che la sopra deliberata cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 comporterà per il Dott. ===== la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria eventualmente in corso e conseguenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo. Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Dispone che copia della presente delibera venga comunicata all'interessato, al Presidente del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza dell'11/01/2021 del Dott. =====, iscritto al N. 2899 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 30/01/2020 ed ammesso a far data dal 30/09/2020

ad espletare il tirocinio formativo - ex art. 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) - presso il Tribunale di Trapani, il quale ha richiesto di essere esonerato, ai sensi dell'art. 4 comma 5° della convenzione stipulata il 12/02/2016 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani ed il Tribunale di Trapani, dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense (2° e 3° semestre di pratica forense). Il Consiglio prende atto ed autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 12/01/2021 del Dott. =====, iscritto al N. 2920 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 11/06/2020, il quale ha comunicato che a far data dall'11/01/2021 frequenta la Scuola di specializzazione per le professioni legali "G. Scaduto" istituita presso l'Università degli Studi di Palermo e, pertanto, ha richiesto di essere esonerato dallo svolgimento di un anno di tirocinio forense (2° e 3° semestre di pratica forense), in forza delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. Giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, a norma delle quali il conseguimento del diploma di specializzazione in professioni legali equivale all'espletamento di un anno di pratica. Il Consiglio prende atto ed autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

\*\*\*\*\*

**§ Passando all'esame dell'undicesimo punto posto all'O.d.G. (RICHIESTA PARERE):**

- Con nota del 16/12/2020, il Dott. =====, iscritto al N. 2598 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 24/02/2015 ed abilitato al patrocinio ai sensi dell'art. 8 del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 a far data dal 15/03/2016, ha richiesto un parere in ordine alla possibilità per i praticanti avvocati di stare in giudizio non solo nella fase dibattimentale dei reati di cui all'art 550 c.p.p. e se, "chiamato a rappresentare la parte civile, costituita nel processo penale, debba osservare i limiti di valore del petitum".

Sul punto prende la parola il Consigliere, Avv. Domenico Amoroso, già nominato Relatore, il quale premette che occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 16/12/1999 n. 479, che innovando la precedente disciplina previa dall'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933 N. 1578, così come modificato dall'art 10 della legge 27 giugno 1988 n. 242 e successivamente dall'art 246 del Dec. Leg.vo 19.12.1998 n. 51, stabiliscono che il praticante abilitato all'esercizio della professione può esercitare la difesa in sede penale innanzi al Tribunale, in composizione monocratica,

relativamente alle cause per i reati previsti dall'art. 550 c.p.p., a mente del quale sono contemplati solo ed esclusivamente i casi di citazione diretta in giudizio.

Rammentando che gli ambiti di esercizio professionale concesso al praticante non sono suscettibili di interpretazione estensiva, è ovvio che il Consiglio dell'Ordine, non può sostituirsi al legislatore, né al singolo Giudice cui compete l'interpretazione della norma, come nel caso di specie.

Non si ignora, comunque, che le predette norme si prestano ad interpretazioni contrastanti, tuttavia proprio per siffatta ragione ed in assenza di pronunce del Supremo Collegio, il Consiglio dell'Ordine deve dare preferenza alla soluzione che garantisca la valida assunzione del mandato difensivo avuto riguardo al grave pregiudizio che ne deriverebbe per l'assistito da una possibile nullità del mandato, allo stato, pertanto, il Consiglio dell'Ordine non può discostarsi dall'interpretazione più restrittiva delle norme; da ciò deriva l'esclusione e l'impossibilità del praticante avvocato di assumere incarichi difensivi dinanzi al GIP ed al GUP del Tribunale e di rispettare nella costituzione nella parte civile i limiti di valore stabiliti dalla legge.

Per quanto poi riguarda, altresì, la richiesta di proroga della durata del patrocinio -causa Emergenza Covid -, essa non può essere accolta in quanto i Consigli dell'Ordine non possono discostarsi dalla disposizione normativa di cui all'art. 8 comma 2 del R.D.L. n. 1578/1933.

Il Consiglio, fatta propria la relazione del Consigliere Relatore, dispone di darne comunicazione al Dott. =====.

\*\*\*\*\*

#### **§ Passando all'esame del dodicesimo punto posto all'O.d.G. (ESPOSTI E SEGNALAZIONI):**

Il Consigliere Segretario comunica che =====, con pec del 09/01/2021 e nota integrativa inviata in data 14/01/2021, ha presentato un esposto nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio dispone l'iscrizione della segnalazione nei confronti dell'Avv. =====al **N. 2/2021 F. 12 del Reg. Gen. Esposti** e, a norma dell'art. 11 del Regolamento n. 2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, trasmette per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia =====.

\*\*\*\*\*

#### **§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE):**

## **RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI:**

- Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 13/01/2021 dell'Avv. =====, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per l'attività svolta in qualità di docente del corso di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense organizzato dalla Scuola Forense Avv. P. Drago e tenutosi nel periodo 2019 – 2020. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 12 C.F..

- Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 15/01/2021 dell'Avv. =====, il quale ha richiesto, ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. b) del Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi in relazione al Master di I livello annuale di 1500 ore e 60 C.F.U. in "Metodologie didattiche, psicologiche, antropologiche e teoria e metodi di progettazione. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 10 C.F..

\*\*\*\*\*

### **§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (VARIE):**

- La Sig.ra =====, con istanza del 14.01.2021, ha richiesto la segnalazione di un avvocato per promuovere un giudizio nei confronti dell'Avv. =====. Il Consiglio delibera di segnalare i seguenti avvocati: Avv. Cicala Maria Stella, Avv. Magaddino Michele e Avv. Piritore Achille.

- L'Associazione Antiracket e Antiusura di Trapani, con nota del 19/1/2020, ha comunicato di avere ottenuto l'approvazione da parte del Ministero dell'Interno del progetto per l'implementazione dell'attività dello sportello di solidarietà. Tale iniziativa, che rientra nel programma operativo "Legalità" FESR/FSE 2014-2020 e avrà la durata di 18 mesi, è finalizzata a fornire supporto, assistenza e tutela agli operatori economici o anche a semplici cittadini vittime di estorsioni, usura e di coloro che siano a rischio di usura bancaria. Pertanto, l'Associazione intende coinvolgere tutte le istituzioni, compreso l'Ordine degli Avvocati, al fine creare una rete di rapporti di collaborazione in cui ciascuno, secondo le specifiche competenze, fornisca il proprio contributo. A tal fine è stato predisposto un avviso di selezione per l'individuazione delle varie professionalità tra cui tre esperti per l'espletamento dell'attività di consulenza legale. Il Consiglio dispone il non luogo a provvedere.

\*\*\*\*\*



Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,25 e fissa la prossima riunione del Consiglio per il giorno 11 febbraio 2020 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Maria Orlando

IL PRESIDENTE

Avv. Vito Galluffo